



# Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

S. Antonino, 14 maggio 2012

## **MESSAGGIO MUNICIPALE N. 5/2012: Convenzione con le Case anziani del Moesano concernente la partecipazione ai costi di collocamento non LAMal per gli anziani ospiti domiciliati a S. Antonino bisognosi di un posto letto medicalizzato presso una struttura sociosanitaria del Moesano**

=====

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione la Convenzione con le Case per anziani del Moesano concernente la partecipazione ai costi di collocamento non LAMal per gli anziani ospiti domiciliati a S. Antonino bisognosi di un posto letto medicalizzato presso una struttura sociosanitaria del Moesano.

### **Premessa**

Negli ultimi decenni la qualità e la speranza di vita sono notevolmente aumentate, con la logica conseguenza che nella nostra società vi è la presenza di un sempre crescente numero di persone anziane e quindi un incremento delle richieste di collocamento in Istituti.

La Casa per anziani di Giubiasco è strutturata in tre edifici: la Casa medicalizzata è dotata di 15 camere doppie e 53 camere singole e suddivisa in tre reparti di cura per un totale di 83 posti letto, tutti costantemente occupati. Il deficit strutturale di posti letto, da anni, tocca l'intero Distretto: le liste d'attesa si allungano e i nostri anziani sono vieppiù stati costretti a far capo ad altre case, dapprima al di fuori dei confini comunali, e successivamente addirittura da quelli cantonali.

Le Case di cura del Moesano rappresentano da ormai parecchio tempo un importante interlocutore per gli anziani ospiti ticinesi bisognosi di un posto letto medicalizzato presso una struttura sociosanitaria. Attualmente sono ospitati all'incirca 125 domiciliati nel Canton Ticino, su un totale di ca. 230 posti complessivi delle quattro case (Casa di cura del Circolo del Moesano, Mesocco; Casa di cura Opera Mater Christi, Grono; Casa di cura Immacolata, Roveredo; Residenza delle Rose, Grono). Gli ospiti delle Case del Moesano provenienti dal distretto di Bellinzona sono alcune decine, quelli domiciliati a S. Antonino sono due a contare da inizio anno.

### **Quadro legale**

#### **Case per anziani riconosciute dal Cantone**

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (LANz) prevede che i Comuni si assumano i quattro quinti del disavanzo delle case per anziani riconosciute (e quindi finanziate) dal Cantone, che si assume il restante quinto.

La partecipazione comunale per il 2012 è stimata in fr. 39.- per giornata di degenza.

Sulla base della medesima Legge, entro il territorio cantonale, il Comune di domicilio di un ospite è tenuto, a determinate condizioni, a versare al Comune o al Consorzio proprietario della struttura che accoglie la persona una quota parte degli interessi e degli ammortamenti ipotecari, in quanto a quest'ultimi Enti rimane a carico la quota parte del costo di investimento non coperta dai sussidi cantonali e federali (art. 6c LANz).

### **Case per anziani non riconosciute dal Cantone**

Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo ordinamento federale sul finanziamento delle cure di lunga durata che prevede, tra le altre cose, la copertura da parte del Cantone di domicilio dei costi residui di cura non coperti dalle casse malati e dall'ospite, anche per i residenti in strutture fuori Cantone. I Comuni, dal canto loro, sono chiamati a partecipare, sulla base della stessa chiave di riparto (1/5 Cantone, 4/5 Comune) con un importo di fr. 3.00 per giornata di degenza.

Dal quadro generale è tuttavia emerso come il finanziamento degli oneri residui da parte del Cantone di domicilio non basti per garantire la copertura dei costi d'esercizio dei collocamenti degli ospiti. Per questi Istituti non esiste alcuna base legale cantonale che regoli i rapporti con i Comuni di domicilio, ragion per cui eventuali partecipazioni finanziarie devono essere concordate bilateralmente tra i Comuni stessi e le case per anziani. Ne consegue che, al fine di poter contare sulle prestazioni e sulla disponibilità finora assicurate, nel caso concreto dalle Case di cura del Moesano, i Comuni del Bellinzonese, in accordo con le Autorità cantonali ed i quattro Istituti interessati hanno avviato dei negoziati al fine di sottoscrivere una convenzione tipo che regoli la partecipazione finanziaria. Con questo accordo, per i domiciliati a S. Antonino sarà possibile continuare a far capo a queste strutture.

### **La Convenzione**

La convenzione che vi sottoponiamo è il frutto di un intenso lavoro, basato su molteplici riunioni e incontri. Alla fine si è giunti ad un accordo che prevede la copertura del disavanzo residuo di ogni Istituto sulla base dei preventivi presentati a fine anno, per poi successivamente procedere al versamento del conguaglio in base ai dati di consuntivo. In caso di disavanzo d'esercizio superiore al contributo versato in anticipo, la differenza verrà versata a conguaglio. Nel caso invece di disavanzo d'esercizio annuale inferiore, la differenza versata in eccedenza verrà riportata a favore dell'esercizio successivo (pto. 3 cpv. 3). Il contributo così definito sarà stabilito da un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei Comuni e delle quattro case di cura, con la consulenza dell'Ufficio degli anziani (premessa, cpv.5).

La modalità descritta è utilizzata anche nel Mendrisiotto, altra regione del Ticino confrontata ad un fabbisogno di posti letto superiore alle disponibilità.

Il pagamento, quale anticipo alla copertura del disavanzo, avverrà mensilmente sulla base dei giorni effettivi di degenza – esclusi i giorni di ospedalizzazione, di vacanze ecc. (pto. 3). La gestione amministrativa per la fatturazione spetta alle strutture del Moesano.

Gli ospiti nelle strutture del Moesano devono dapprima aver fatto domanda alla Casa Anziani di Giubiasco, la quale ha riconosciuto la necessità del ricovero, ma l'impossibilità di procedere al collocamento per mancanza di posti liberi. In caso di disponibilità, l'ospite non può rifiutare l'ammissione nella casa di cura di riferimento (nel nostro caso Casa per anziani Aranda), pena il non pagamento del contributo (pto. 6 cpv.1).

Le quattro case del Moesano dal canto loro daranno la precedenza agli ospiti provenienti dai Comuni che hanno sottoscritto la convenzione.

Si evidenzia infine come, secondo la convenzione, allo scopo di non creare discriminazione rispetto al ricovero in Case per anziani sussidiate nel Canton Ticino, il contributo finanziario dei Comuni non potrà superare la partecipazione comunale al disavanzo d'esercizio degli istituti per anziani in Ticino (premessa cpv. 6 e pto. 3). Una partecipazione che, come già detto, attualmente è stimata a fr. 39.- per giornata di degenza.

La convenzione entra in vigore con il 1. gennaio 2012 e, se non disdetta da una delle parti, si rinnova automaticamente di anno in anno (pto. 5).

### **Aspetti procedurali e formali**

Premesso che la convenzione è equiparata ad un regolamento comunale, si segnala che per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

### **Conclusione**

In relazione a quanto sopra esposto chiediamo al Consiglio comunale di voler risolvere:

- 1. È approvata la Convenzione con le Case anziani del Moesano, concernente la partecipazione ai costi di collocamento non LAMal per gli anziani ospiti ticinesi bisognosi di un posto letto medicalizzato presso una struttura socio sanitaria del Moesano, così come al testo allegato, parte integrante del presente Messaggio municipale.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Christian Vitta

Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale N. 671 del 14 maggio 2012

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegata: Convenzione citata



## CONVENZIONE

Tra le seguenti Case per anziani e di cura

**Casa di cura del Circolo di Mesocco, 6563 Mesocco**  
**Casa di cura Opera Mater Christi, 6537 Grono**  
**Casa di cura Immacolata, 6535 Roveredo**  
**Residenza delle Rose, 6537 Grono**

rappresentate dai rispettivi responsabili

ed il

**Comune di S. Antonino**  
rappresentato dal Municipio

Premesso che:

- le case sopracitate del Moesano, di seguito CMO, gestiscono individualmente una casa per anziani e di cura per persone anziane, e questo con regolare autorizzazione da parte del cantone dei Grigioni. La perdita dell'autorizzazione cantonale da parte di una CMO, implica l'annullamento immediato, automatico ed inderogabile della presente convenzione per la stessa casa per anziani e di cura;
- i posti letto offerti dalle CMO, eccedenti il fabbisogno dei posti letto del Cantone dei Grigioni sono a disposizione degli ospiti domiciliati nel Canton Ticino e che non trovano il posto nelle case per anziani del cantone.
- le prestazioni mediche, il servizio e le strutture disponibili sono conformi alla LAMal e alla legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cura del Cantone dei Grigioni;
- i costi di gestione e gli oneri d'investimento delle CMO rientrano nei parametri e sono equiparabili a quelli del settore riconosciuto in base alla Legge anziani del cantone Ticino;
- viene istituito un gruppo di lavoro composto da quattro rappresentanti delle CMO e quattro rappresentanti dei Comuni ticinesi interessati, che avrà il compito di esaminare annualmente i conti preventivi e consuntivi, e sulla base di un rapporto redatto per ogni singola CMO, determinare gli importi giornalieri di deficit a carico dei Comuni di domicilio degli ospiti delle CMO.

Il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Canton Ticino (UACD).

Con l'entrata in vigore della convenzione dovranno essere definiti, anche se non nominalmente, i rappresentanti dei comuni, rispettivamente delle CMO. Per i Comuni si auspica la rappresentanza di quelli con il maggior numero di ospiti presso le CMO.

- Il Municipio di S. Antonino intende riconoscere il collocamento dei propri cittadini nelle CMO convenzionate e contribuire al relativo costo di collocamento nella misura in cui ciò non crea discriminazione rispetto al ricovero in Case per anziani sussidiate nel Canton Ticino.

Tutto ciò premesso le parti

## CONVENGONO

1. dal 1. gennaio 2012, le CMO ospiteranno unicamente cittadini provenienti dai Comuni ticinesi che hanno sottoscritto la presente convenzione o che si assumeranno la parte del deficit giornaliero definito nel rapporto del gruppo di lavoro
2. Le case per anziani e di cura del Moesano:
  - mettono a disposizione i loro posti letto eccedenti il fabbisogno dei posti letto del Cantone dei Grigioni a persone anziane domiciliate nei Comuni ticinesi che aderiranno alla presente convenzione;
  - Informano gli ospiti sulle condizioni di cui alla presente convenzione, inoltrano la richiesta al Comune di domicilio e collabora per quanto il loro adempimento richiede;
  - mantengono informato il gruppo di lavoro su tutti gli eventi rilevanti ai fini del presente accordo (ad esempio dei cambiamenti nelle rette) ed i Comuni circa le ammissioni, i decessi oppure le dimissioni degli ospiti.
3. Il Comune riconosce alle CMO un contributo giornaliero a copertura del costo di collocamento (non LAMal) alle seguenti condizioni:
  - L'ospite deve essere domiciliato a S. Antonino al momento del ricovero;
  - L'ospite prima del ricovero nella CMO deve essersi annunciato alla Casa per Anziani del Comune di domicilio (Casa per Anziani di riferimento), che lo ha messo nella propria lista d'attesa come caso idoneo al ricovero, ma non è stata in grado di dargli posto. L'adempimento della condizione è certificata al Comune e alla CMO dalla Casa per Anziani di riferimento.
  - Il contributo comunale viene stabilito dal gruppo di lavoro sulla base dei conti preventivi presentati annualmente dalle CMO entro il 30 novembre. Il contributo stabilito viene versato mensilmente e sulla base dei giorni effettivi di degenza (esclusi i giorni di ospedalizzazione, di vacanze, ecc.) quale anticipo alla copertura del disavanzo annuale. Tale importo verrà adeguato dopo l'esame dei conti consuntivi presentati entro il 31 marzo ed esaminati da parte gruppo di lavoro. Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio annuale sia superiore al contributo versato in anticipo, la differenza verrà versata a congruaglio. Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio annuale è inferiore, la differenza versata in eccedenza verrà riportata a favore dell'esercizio successivo.  
Ad ogni modo il contributo comunale è limitato alla partecipazione comunale al disavanzo d'esercizio degli Istituti per anziani del Canton Ticino.
4. La direzione di ogni singola CMO:
  - deve informare la Casa Anziani di riferimento del Comune di domicilio dell'ospite preventivamente all'ammissione ed in casi d'eccezione al più tardi entro 3 giorni dall'entrata. In caso di cessazione definitiva del collocamento, la direzione è tenuta ad avvisare tempestivamente il Comune di domicilio.
  - si impegna a fornire i dati necessari al gruppo di lavoro nei tempi e nei modi richiesti.
5. Validità:

La presente convenzione entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2012 , si rinnova automaticamente di anno in anno e può essere disdetta da ciascuna parte con sei mesi di preavviso.

Per il periodo che va dal 1. gennaio al 31 dicembre 2011 il Comune si impegna a versare il contributo giornaliero definito e calcolato dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Canton Ticino (DSS/UA) come da rapporto del 9 maggio 2011 noto alle parti. Se il Comune, per il periodo 1.gennaio - 31 dicembre 2011, ha pattuito una diversa regolamentazione per il contributo giornaliero con le CMO, sarà questa pattuizione ad essere vincolata
6. Riserve:
  - Qualora l'ospite ha rifiutato l'ammissione alla Casa per Anziani di riferimento, quest'ultimo può negare il contributo alla CMO; la Casa per Anziani di riferimento informa tempestivamente la CMO sulla decisione.

- Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'ospite il trasferimento alla Casa anziani di riferimento, quando esso diventa possibile e di cessare il pagamento del contributo, dopo 30 giorni, in caso di mancato trasferimento, fermo restando che il trasferimento nella nuova Casa per Anziani dovrà avvenire unicamente se le condizioni di salute dell'ospite lo permettono. La Casa per Anziani di riferimento informa tempestivamente la CMO sulla decisione.
  - Il presente accordo non conferisce diritti soggettivi a terze persone, in particolare agli ospiti delle CMO.
7. Eventuali di divergenze nell'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte al Gruppo di lavoro costituito ai sensi della presente convenzione, il quale formulerà una proposta di accomodamento delle divergenze.
8. la presente convenzione è distribuita ai seguenti attori:
- Segretariato delle Case per anziani e di cura del Moesano (originale);
  - Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Canton Ticino (copia);
  - Ufficio dell'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (copia);
  - Casa anziani del Comune di domicilio (Casa di riferimento)(copia);
  - Comune convenzionato (originale)

..... .....	<b>PER IL MUNICIPIO</b> Il Sindaco	Il Segretario
----------------	---------------------------------------	---------------

---



---

Per le CMO:

	<b>CASA DI CURA DEL CIRCOLO DI MESOCCO</b> Il Presidente	la Direttrice
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (Hans Imhof)	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (Elena Capoferri)

	<b>RESIDENZA DELLE ROSE</b> Il Presidente	la Direttrice
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (dott. Giacomo Ghezzi)	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (Alessia Ghezzi)

	<b>CASA DI CURA OPER MATER CHRISTI</b> Il Presidente	il Direttore
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (lic.jur. Riccardo Tamoni)	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (Marco Chiesa)

	<b>CASA DI CURA IMMACOLATA</b> La Superiora	l'incaricata
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (suor Luciana Mazzola)	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (Michela Ferrario)

Grono/Mesocco/Roveredo, .....

